

Legge regionale 18 dicembre 1984 , n. 53 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2012

Norme modificative, integrative e di interpretazione autentica delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di altre leggi regionali di intervento concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 52

La restituzione rateale delle somme dovute dagli interessati nelle ipotesi di cui agli articoli 12, ottavo e undicesimo comma, della presente legge e 11 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 ottobre 1982, n. 459/ SGS, così come modificato dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 6 gennaio 1984, n. 1165/SGS, è accordata fino a venti semestralità consecutive.

(1)

Ciascuna semestralità è maggiorata degli interessi legali.

Il beneficio della rateazione non è subordinato a prestazione di garanzia reale o personale.

Note:

1 Parole sostituite al primo comma da art. 65, primo comma, L. R. 55/1986